

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

Tra i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro pubblico o privato, operanti in qualunque settore o ramo dell'economia (industria, commercio, artigianato, agricoltura, trasporti, terziario, ecc.) e i pensionati, nonché tra i lavoratori autonomi, è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una associazione sindacale denominata "Sindacato Nazionale Lavoratori – SI.NA.L.", o in breve "SI.NA.L.". L'associazione è retta dalle regole del presente Statuto e dalle norme di leggi vigenti in materia.

ART. 2 – FINALITA'

Il SI.NA.L. non ha fini politici ed è senza scopi di lucro. Esso si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:

1. valorizzare il ruolo dei lavoratori, autonomi e dipendenti, nonché dei pensionati nel mondo delle istituzioni pubbliche;
2. perseguire per il personale rappresentato migliori condizioni di lavoro e di vita sotto il profilo sia retributivo che previdenziale, sia morale che della formazione e della crescita professionale;
3. organizzare e realizzare iniziative culturali ed assistenziali su temi di rilevante interesse economico, professionale, sociale, giuridico, previdenziale, fiscale, sindacale e del tempo libero;
4. fornire qualunque tipo di servizio nonché ogni forma di consulenza ed assistenza lavoristica, previdenziale e fiscale per soddisfare le esigenze dei propri associati e del relativo nucleo familiare;
5. favorire la costituzione e lo sviluppo di organismi assistenziali, previdenziali e culturali nonché del tempo libero, da realizzarsi anche mediante l'eventuale assunzione di partecipazione in società commerciali;
6. fornire ogni collaborazione con organi istituzionali, pubblici e privati, per il raggiungimento di obiettivi tesi alla tutela dell'occupazione;
7. controllare gli effetti di ogni atto della Pubblica Amministrazione che abbia ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e pensionati tutti, nonché dei loro familiari;
8. prestare ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, nonché ai loro familiari, consulenza ed assistenza in materia previdenziale, lavoristica, tributaria, fiscale e finanziaria, avvalendosi, se del caso, anche di consulenti esterni;

9. svolgere ogni tipo di attività ritenuta necessaria per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

10. promuovere iniziative nel settore della consulenza e dell'assistenza fiscale, anche di concerto con altre organizzazioni, associazioni e/o aziende, al fine di realizzarne la capillare diffusione fra i lavoratori tutti e i pensionati, nonché i loro familiari;

11. sviluppare ogni forma di attività tesa a rendere centrale la famiglia dei lavoratori tutti e dei pensionati, in quanto fattore di stabilità, equilibrio e coesione sociale.

Il SI.NA.L. potrà associarsi in ogni forma con altre organizzazioni di lavoratori e pensionati, aventi oggetto analogo o affine al proprio.

ART. 3 - FONDI

Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e da ogni altra entrata.

ART. 4 - SEDE LEGALE

La sede legale del SI.NA.L. è in Roma alla Via Cesare Balbo, 35.

ART. 5 - DURATA

La scadenza del SI.NA.L. è il 31 dicembre 2030. La durata dello stesso si proroga automaticamente di cinque anni in cinque anni, salvo delibera di scioglimento assunta all'unanimità dai i soci fondatori ovvero, in alternativa, assunta, a maggioranza semplice, da parte dell'assemblea dei soci.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il SI.NA.L. è retto da un Comitato di Presidenza composto da 3 membri che vengono indicati nelle seguenti persone:

- PISANI Pietro, Presidente;
- BELARDO Roberto, Vice Presidente, Tesoriere;
- MERMATI Giuseppe, Vice Presidente.

In caso di cessazione di uno o più membri nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata su designazione del Comitato di Presidenza, mediante cooptazione.

La su indicata composizione del Comitato di Presidenza si intende accettata con l'adesione al SI.NA.L. da parte di ciascun associato.

Il Comitato di Presidenza resta in carica per tutta la durata del SI.NA.L. ed è presieduto dal Presidente per la medesima durata.

Il Comitato provvederà alla nomina di una segreteria amministrativa.

Il Comitato di Presidenza si riunisce validamente quando siano presenti almeno 2 membri di cui 1 deve essere il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Comitato; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 7 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza del SI.NA.L., sia nei confronti dei terzi che in giudizio, spetta al Presidente.

In caso di comprovata indisponibilità del Presidente, le sue funzioni verranno espletate da un Vice Presidente. Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente vale prova della indisponibilità del Presidente.

Al Presidente competono i poteri per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la richiesta di codice fiscale, l'apertura e la chiusura della partita IVA, l'apertura, la gestione e la chiusura di c/c, depositi bancari e postali, i pagamenti nella misura massima unitaria di euro 10.000,00, la stipula di contratti per la fornitura di beni e servizi, nonché per l'acquisto di attrezzature, mobilio ed arredo e quant'altro occorrente per lo svolgimento dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Al Comitato di Presidenza competono tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la stipula di contratti di collaborazione, l'assunzione di personale, la richiesta di finanziamenti, l'assunzione di partecipazioni in società commerciali, la compravendita di titoli mobiliari di qualsiasi specie e di prodotti finanziari, la compravendita di beni immobiliari, l'accensione di mutui ipotecari.

ART. 8 - SPESE

Ai membri del Comitato di Presidenza spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ART. 9 - SOCI

Possono essere soci del SI.NA.L. le persone fisiche che vi aderiscono. L'adesione avviene in via:

b) diretta, mediante la sottoscrizione di apposito modulo;
b) indiretta od automatica, usufruendo di un servizio erogato direttamente od indirettamente dal SINAL ovvero usufruendo di un servizio, erogato da un'altra struttura pubblica o privata, certificato dal SI.NA.L. con apposito contrassegno esposto sulla comunicazione pubblicitaria o sulla documentazione di raccordo. In siffatto caso va consegnata al fruitore del servizio, a semplice richiesta, copia dello statuto del SI.NA.L.

I soci sono distinti in due categorie:

a) soci fondatori. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo, nonché quelli considerati come tali dal Comitato di Presidenza in quanto portatori di rilevanti contributi per l'attività istituzionale dell'associazione;

b) soci ordinari. Sono soci ordinari tutti i lavoratori, autonomi e dipendenti, in attività e in quiescenza, unitamente a tutti i soggetti che compongono il rispettivo nucleo familiare.

L'adesione al SI.NA.L. è a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso da parte dell'associato.

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea.

Possono essere soci del SI.NA.L. altre associazioni, federazioni o confederazioni di lavoratori, dipendenti e autonomi, in attività e in quiescenza.

La domanda di adesione diretta al SI.NA.L. deve essere formulata secondo un testo predisposto dal Comitato di Presidenza.

La partecipazione al SI.NA.L. è condizionata all'accoglimento della domanda di adesione diretta.

La fruizione di un servizio contraddistinto dalla certificazione di qualità rilasciata dal SI.NA.L., fornito da un centro di assistenza fiscale (compilazione e trasmissione di modelli 730, ISEE, RED, ICI, ecc) ovvero da un patronato (pratiche varie di pensione, di invalidità, inabilità, ricorsi previdenziali, pratiche per rilascio di permessi di soggiorno a lavoratori extracomunitari, ecc.) ovvero da un'associazione di consumatori e risparmiatori (consulenza e assistenza, anche giudiziaria, per la tutela dei loro diritti nei confronti di enti pubblici e di aziende private), comporta l'adesione indiretta ovvero automatica al SI.NA.L., del fruitore e dei suoi componenti il nucleo familiare. In siffatto caso, l'adesione al SI.NA.L. avviene in via automatica e non è necessaria la delibera di accoglimento del Comitato di Presidenza.

Gli associati al SI.NA.L. informeranno tempestivamente il Comitato di Presidenza circa tutte le variazioni domiciliari.

I soci assumono formalmente l'impegno:

a) di sostenere tutte le iniziative ed azioni intraprese dal Comitato di Presidenza nell'interesse degli associati;

b) di rispettare le norme del presente Statuto nonché di attenersi alle deliberazioni assunte dal Comitato di Presidenza.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Comitato di Presidenza può, a maggioranza, convocare l'assemblea degli associati qualora ciò sia ritenuto opportuno o necessario.

Il Comitato di Presidenza deve convocare l'assemblea degli associati quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione

dell'ordine del giorno, dai Soci che rappresentino almeno il 40% del numero totale degli associati stessi.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Le assemblee dei soci sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere sono validamente assunte sempre che vi sia la maggioranza semplice dei voti espressi dai soci intervenuti.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.

L'assemblea dei soci del SI.NA.L. potrà revocare o nominare i membri del Comitato di Presidenza, in caso di impedimento a partecipare, incompatibilità, gravi inadempienze, dietro proposta che dovrà essere avanzata:

- dal Comitato di Presidenza;
- dai soci aderenti che rappresentino almeno il 50% del numero totale degli associati

ART. 12 - CONTROVERSIE

Tutte le divergenze che dovessero insorgere circa la interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra i Soci del SI.NA.L. ed il Comitato di Presidenza dello stesso, saranno risolte in via irritale da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri.

Ciascuna parte in lite nominerà un proprio arbitro.

I due arbitri così nominati sceglieranno di comune accordo un altro arbitro che fungerà da Presidente.

Qualora non vi sia accordo su tale nomina, provvederà il Notaio Marco Forcella in Roma, su iniziativa di qualunque delle parti coinvolte.

ART. 13 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto può essere modificato solo a condizione che vi sia il consenso di tutti i Soci fondatori ovvero, in alternativa, dall'assemblea dei soci che delibera con la maggioranza di cui al precedente art. 11 comma 2.

Firmato:

PISANI PIETRO

BELARDO ROBERTO

MERMATI GIUSEPPE